

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE MARCHE

RICORSO

proposto da **Jacopo Quirini**, c.f. QRNJCP79C06D451F, nato a Fabriano (AN) il 6.3.1979 e ivi residente in via Cività n. 18a, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, in virtù della procura allegata dall'Avv. Leonardo Pierdominici (c.f. PRDLRD85A20B474Z, fax 07331871344, PEC avvleonardopierdominici@puntopec.it) e dall'Avv. Fabio Pierdominici (c.f. PRDFBA57T31B474R, fax 0737630126, PEC fabio.pierdominici@avvocaticamerino.legalmail.it) entrambi del foro di Macerata, e col primo elettivamente domiciliato ex art. 16 sexies d.l. n.179/2012 presso l'indirizzo di posta elettronica certificata avvleonardopierdominici@puntopec.it

CONTRO

- Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, e Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, in persona del Direttore pro tempore, domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Ancona;

e, per quanto possa occorrere, nei confronti di

- Giulia Maria Cerqueti, nata il 18.2.1987, residente ad Ancona in via Isonzo n. 124;
- Maria Concetta Apuzzo, residente ad Ancona in via Guido Miglioli n. 34;

quali soggetti controinteressati

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'ESECUTORIETA' ED ADOZIONE DI OGNI IDONEA MISURA CAUTELARE

- dell'avviso del 7.7.2021 del Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per le Marche "AVVISO PUBBLICAZIONE CONSISTENZA ASPIRANTI DOCENTI PRESENTI NELLE GRADUATORIE DI MERITO (GM) E NELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO (GAE) UTILI AI FINI DELLE IMMISSIONI IN RUOLO PER L'A.S. 2021_2022" (doc. 1), in particolare nella parte in cui non individua docenti

vincitori del Concorso docenti 2018 da immettere in ruolo per l'anno scolastico 2021/2022 nelle graduatorie di merito relative alla classe di concorso ADSS Sostegno Scuola Superiore;

- degli avvisi del Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per le Marche:

m_pi.AOODRMA.REGISTRODECRETI(R).0000686.09-07-2021,

m_pi.AOODRMA.REGISTRODECRETI(R).0000726.15-07-2021,

m_pi.AOODRMA.REGISTRODECRETI(R).0000725.15-07-2021,

m_pi.AOODRMA.REGISTRODECRETI(R).0000727.15-07-2021,

m_pi.AOODRMA.REGISTRODECRETI(R).0000729.15-07-2021,

m_pi.AOODRMA.REGISTRODECRETI(R).0000753.21-07-2021,

m_pi.AOODRMA.REGISTRODECRETI(R).0000761.21-07-2021,

m_pi.AOODRMA.REGISTRODECRETI(R).0000763.21-07-2021,

m_pi.AOODRMA.REGISTRODECRETI(R).0000765.21-07-2021,

relativi alle operazioni di nomina a tempo indeterminato per l'a.s. 2021/22 da graduatorie di merito regionali;

- del provvedimento del Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per le Marche DDG 768 23 luglio 2021 (doc. 2), in particolare nella parte in cui non individua docenti vincitori del Concorso docenti 2018 da immettere in ruolo per l'anno scolastico 2021/2022 nelle graduatorie di merito relative alla classe di concorso ADSS Sostegno Scuola Superiore;

- del provvedimento del Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per le Marche DDG 777 27 luglio 2021 (doc. 3), in particolare nella parte in cui non individua docenti vincitori del Concorso docenti 2018 da immettere in ruolo per l'anno scolastico 2021/2022 nelle graduatorie di merito relative alla classe di concorso ADSS Sostegno Scuola Superiore;

- della nota m_pi.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE(U).0015160.29-07-2021 del Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per le Marche (doc. 18);
- del provvedimento del Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, Direzione Generale – Ufficio III Ambito Territoriale di Ancona n. 11646 del 27.8.2021 e dei suoi allegati (doc. 4), in particolare nella parte in cui non individua il ricorrente quale docente vincitore del Concorso docenti 2018 da immettere in ruolo per l'anno scolastico 2021/2022 nelle graduatorie di merito relative alla classe di concorso ADSS Sostegno Scuola Superiore;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o, comunque, connesso, anche non noto

E

per la declaratoria dell'obbligo e/o condanna del Ministero dell'Istruzione e dell'U.S.R. per le Marche di immissione in ruolo ex art. 59 d.l. 73/2021 per l'anno scolastico 2021/2022 del ricorrente quale docente di scuola secondaria superiore vincitore del Concorso docenti di cui all'art.17 comma 2 lettera b) del decreto legislativo 59/2017 e al D.D.G. 85/2018 (doc. 5) nella classe di concorso ADSS Sostegno Scuola Superiore

FATTO

1. Il ricorrente è docente di scuola secondaria, precario, che però partecipò con successo al summenzionato Concorso docenti di cui all'art.17 comma 2 lettera b) del decreto legislativo 59/2017 e al D.D.G. 85/2018 (doc. 5) nella classe di concorso ADSS Sostegno Scuola Superiore; egli, quale abilitato all'insegnamento con titolo professionale e abilitazione ottenuti all'estero (in Bulgaria presso la New Bulgarian University di Sofia), fu, stante l'espressa disposizione della normativa di bando (doc. 5), ammesso con riserva a partecipare al concorso, sostenne con successo le relative prove, fu incluso dunque nelle graduatorie di merito (doc. 6), e la riserva che l'amministrazione appose rispetto alla partecipazione al concorso non è mai stata sciolta.

2. Coi provvedimenti succitati impugnati, il Ministero dell'Istruzione e il suo Ufficio scolastico regionale per le Marche hanno predisposto le operazioni di immissione in ruolo per l'anno scolastico 2021/2022 conseguenti ai nuovi disposti dell'art. 59 d.l. 73/2021: il quale ha previsto la copertura durante le mensilità di luglio e agosto 2021 di tutti i posti di ruolo disponibili nella scuola secondaria italiana, in vista dell'apertura a settembre dell'anno scolastico 2021/2022, nelle forme di un cd. reclutamento straordinario, e ciò mediante un piano di reclutamento secondo più criteri uno logicamente antecedente all'altro, ossia anzitutto mediante chiamata dei soggetti inclusi nelle graduatorie del concorso docenti 2018 bandito con D.D.G. 85/2018 (art. 59 comma II d.l. 73/2021), poi da quelle del cd. concorso straordinario docenti 2020 (art. 59 comma III), e da ultimo, esaurite le chiamate precedenti, mediante contratti a tempo determinato da stipulare con soggetti con tre anni di servizio professionale negli ultimi dieci e che, contestualmente, figurino nella cd. I fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6 bis, della legge 3 maggio 1999 n. 124 o in «appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021», contratti a tempo determinato poi da commutare, previa prova finale, in stabilizzazioni a tempo indeterminato (art. 59 commi IV-V-VI-VII).

3. I suddetti provvedimenti impugnati sono però erronei ed illegittimi giacché, nell'organizzare per la regione Marche il reclutamento straordinario ex art. 59 d.l. 73/2021, pretermettono senza alcuna ragione il ricorrente: ivi infatti si sostiene che per la classe di concorso ADSS Sostegno Scuola Superiore non vi siano più candidati da immettere in ruolo ex art. 59 comma II, ossia quali vincitori per la cennata classe di concorso del Concorso docenti 2018, quando questo è il caso del ricorrente; ed ivi dunque si appresta l'immissione in ruolo per la classe di concorso in parola di altri soggetti in

posizione deteriore al ricorrente rispetto ai criteri di cui all'art. 59 d.l. 73/2021, tra cui i soggetti controinteressati summenzionati (e tra cui anche il ricorrente, immesso però dunque per altro titolo deteriore, ossia ex art. 59 comma IV, e dunque solo a tempo determinato e obbligandolo poi ad un prossimo esame di conferma a fine anno scolastico previsto da quella disposizione, esame che invece ha diritto di non svolgere essendo ex art. 59 comma II vincitore di concorso e dunque avendo diritto ad immissione in ruolo sic et simpliciter).

Per dette ragioni la ricorrente impugna gli atti indicati in epigrafe chiedendone l'annullamento, per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. VIOLAZIONE DI LEGGE (art. 59 d.l. 73/2021, d.lgs. 206/2007) E DELLA NORMATIVA DEL BANDO DEL CONCORSO DOCENTI 2018 (art. 3 comma IV e art. 4 comma VIII lett. k D.D.G. n. 85/2018), ECCESSO DI POTERE per illogicità, irragionevolezza, erronea supposizione dei presupposti di fatto, falsa rappresentazione della realtà.

Nell'apprestare le immissioni in ruolo come sopra descritte pretermettendo il ricorrente, i provvedimenti impugnati sono anzitutto assunti in violazione di legge, ossia in violazione dell'art. 59 d.l. 73/2021: la disposizione in parola prevede, come detto, che si immettano in ruolo per l'anno accademico 2021/2021 nelle scuole secondarie, per le varie classi di concorso, anzitutto i residui vincitori del Concorso docenti 2018 (art. 59 comma II), come il ricorrente, poi i vincitori del Concorso docenti 2020 (art. 59 comma III), e poi, con contratto a tempo determinato soggetto a conferma a fine anno, altri soggetti con esperienza professionale (almeno tre anni di servizio) non vincitori di concorso (art. 59 comma IV).

Come s'è detto, il ricorrente partecipò e vinse il Concorso docenti 2018, fu inserito nelle

relative graduatorie, da cui mai è stata espunto per qualunque ragione (doc. 6).

Pretermetterlo nel reclutamento straordinario ex art. 59 d.l. 73/2021 o inserirlo in posizione deteriore e non comportante diretta assunzione a tempo indeterminato (ma anzi contratto a tempo determinato e sottoposizione ad esame di conferma finale) è dunque violazione dei suoi disposti e dei criteri di inclusione, uno logicamente antecedente all'altro, ivi previsti.

Non solo. Pretermettere il ricorrente dall'inclusione in ruolo in parola è anche violazione della normativa di bando del Concorso docenti 2018 prevista dal D.D.G. 85/2018 (doc. 5): egli, è vero, fu inclusa con riserva, riserva che però mai fu sciolta dall'amministrazione (a differenza di altri casi ove s'è determinata con provvedimento l'esclusione dalle graduatorie del concorso de quo, doc. 7); e come predicato dalla stabile giurisprudenza proprio in tema di istituto della «riserva» e concorso docenti 2018, cfr. ad es. TAR Lazio sez. III bis n. 10252 del 8.10.2020 qui al doc. 8, *«(V)a rimarcato ... che la ratio insita nell'istituto dell'ammissione ad una procedura concorsuale con riserva risieda sia nella definizione nel merito di un giudizio, che nel perfezionamento di un procedimento amministrativo in senso favorevole al destinatario ... e vada individuata nell'esigenza, variamente tutelata dall'ordinamento, di salvaguardare la posizione soggettiva del concorrente ammesso con riserva, la quale deve per ragioni di intima coerenza logica e ordinamentale, essere preservata e deve esplicare effetti in tutte le fasi procedurali amministrative previste in vista dell'approdo provvedimento conclusivo, nella specie rappresentato dall'immissione in ruolo, poiché, altrimenti, la stessa ammissione con riserva risulterebbe tamquam non esset»*, ratio che sarebbe *«invece frustrata dall'ingiusto e contraddittorio diniego all'immissione in ruolo di docenti che siano stati previamente ammessi con riserva al concorso in ossequio all'art. 3, co. 4, D.D.G. n. 85/2018»*): così che quella riserva, prevista dalla normativa di bando e pena la sua violazione, deve

perpetuarsi previa immissione in ruolo (semmai con contratto con clausola risolutiva).

In tal senso, del tutto distonica dalla giusta interpretazione di legge e della normativa di bando è la nota m_pi.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE(U).0015160.29-07-2021 del Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per le Marche (doc. 18), che dunque è illegittima.

Va peraltro osservato, sebbene le precedenti ragioni siano di per sé assorbenti, che nemmeno potrebbe predicarsi un valido scioglimento di riserva (comunque mai posto) nel caso di specie: con le sentenze nn. 2438, 3328, 3329, 3330 del 2021 (doc. 9) il Consiglio di Stato ha fatto chiarezza sulla illegittimità della pretesa del Ministero convenuto di denegare riconoscimento ex art. 16 d.lgs. 206/2007 al titolo di formazione e abilitazione professionale estero del tipo posseduto dal ricorrente.

Per le ragioni di cui sopra i provvedimenti impugnati sono peraltro anche affetti da eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, erronea supposizione dei presupposti di fatto, falsa rappresentazione della realtà.

ISTANZA DI SOSPENSIONE E DI ADOZIONE DI IDONEA MISURA CAUTELARE

Il requisito del *fumus boni iuris* emerge con chiarezza dalle considerazioni di cui sopra, e ad esso si somma in modo altrettanto evidente il connotato del *periculum in mora*, essendo in tal ottica sufficiente considerare che durante il tempo necessario all'ordinaria definizione del ricorso v'è lesione evidente del diritto al lavoro del ricorrente quale docente precario e delle sue aspettative di carriera quale vincitore del Concorso docenti 2018: il ricorrente rischia, a fronte di un provvedimento d'esclusione evidentemente illegittimo, di non essere incluso in ruolo a tempo indeterminato nell'ambito di un'organica procedura di reclutamento straordinario, quella prevista dall'art. 59 d.l. 73/2021, ormai in piena esecuzione, che mira espressamente a coprire ogni lacuna nei

ruoli scolastici esistenti, e così da vedersi irrimediabilmente sopravanzato da soggetti in posizione deteriore, non solo rispetto alle graduatorie del concorso docenti 2018, doc. 5, ma anche rispetto ai criteri uno subordinato all'altro dell'art. 59 commi II, III, IV, che vedono la partecipazione al concorso docenti 2018 come PRIMO CANALE di reclutamento, preferito agli altri, ma che poi prefigura altri criteri deteriori affinché ogni posto vacante in ruolo sia definitivamente coperto, e dunque poi rischia di essere estromesso da ogni possibilità di futura inclusione proprio alla luce della prefigurata saturazione dei ruoli che ne conseguirà (obiettivo del resto espresso dall'art. 59 d.l. 73/2021), o magari di essere escluso in esito all'esame di conferma ex art. 59 comma IV d.l. 73/2021, previsto a fine anno scolastico ossia tra pochi mesi, mentre egli aveva ed ha diritto ex art. 59 comma II ad un'immissione in ruolo a tempo indeterminato sic et simpliciter e dunque a non essere sottoposto ad esame di conferma.

Ma v'è di più, ossia prova di un contegno evidentemente sviato del Ministero convenuto in subiecta materia: dalla pubblicazione della citata sentenza del Consiglio di Stato n. 2438/2021 del 22 marzo 2021 che ha interessato soggetti in posizione analoga al ricorrente sono trascorsi più di tre mesi, ossia è trascorso termine superiore a quello procedimentale rilevante stabilito dall'art. 16 d.lgs. 206/2007, senza che il Ministero abbia ri-provveduto sulle istanze di riconoscimento dei titoli professionali degli istanti, tanto che s'è conseguenzialmente radicato giudizio d'ottemperanza culminato con la sentenza C.d.S. n. 5678/2021 (doc. 10), anch'essa inusitatamente ad oggi (a termini accordati scaduti) inevasa tanto dal Ministero convenuto che dal commissario ad acta pur sempre nominato in ambito ministeriale; nemmeno la missiva di messa in mora intercorsa in data 16 giugno 2021, all'approssimarsi della scadenza di quei termini, che la sentenza richiamava e allegava (doc. 11), è stata capace di modificare l'indebito contegno dell'amministrazione; va considerato del resto che l'inottemperanza al *dictum* del

Consiglio di Stato si assomma, nel complesso della vicenda contenziosa, al mancato rispetto da parte del Ministero dei termini ex art. 16 d.lgs. 206/2007 anche in sede di primo procedimento e dunque di prima istanza di riconoscimento (contegno generalizzato cui sono seguite svariate azioni giudiziali avverso il silenzio ex art. 117 c.p.a. con conseguente sperpero di risorse pubbliche per le condanne alle spese, v. ad es. sentenze n. 12134/2018 e n. 5735/2018 del TAR Lazio), all’emissione da parte di provvedimenti di diniego flagrantemente illegittimi (v. sul punto appunto la sentenza C.d.S. n. 2438/2021), al deposito di relazioni istruttorie in sede di giudizio di prime cure confessorie rispetto a uno sviato indirizzo protezionistico dell’amministrazione partigianamente contraria all’esercizio da parte dei cittadini italiani delle libertà di circolazione comunitarie consacrate nella direttiva UE 2005/36 (doc. 12), e alla prova che il Ministero è andato concertando con plurime amministrazioni straniere, non solo quella bulgara (doc. 9) ma ad es. anche quella rumena (C.d.S. sentenze n. 1198/2020 e 6161/2020: docc. 13-14), spiacevoli e dannosi contegni contrari agli impegni internazionali della Repubblica italiana (e proprio dalla comparazione con l’analogo caso rumeno - considerato come tale proprio da C.d.S. n. 2438/2021, doc. 9, pag. 21 - scopriamo che anche rispetto a quei cittadini la pervicace illegittima volontà del Ministero sta perdurando sino al necessario innestarsi di giudizi per l’ottemperanza: v. sul punto, ad esempio, la recentissima sentenza T.A.R. Lazio n. 7020 del 11 giugno 2021, doc. 15); donde la prova (di natura confessoria: doc. 12) di una volontà evidentemente dilatoria del Ministero nei confronti dei diritti dei docenti pur legittimamente abilitati all’estero e tra questi del ricorrente, volontà dilatoria perpetrata anche in sede di avanzamento di carriera ed immissione in ruolo come nel caso di specie, circostanza che dimostra vieppiù la necessità di una tutela cautelare.

Per tutti i suesposti motivi

SI CONCLUDE

piaccia all'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito così provvedere:

- in via cautelare sospendere gli effetti degli atti impugnati indicati in epigrafe ed ordinare alle amministrazioni convenute l'immissione in ruolo per l'anno scolastico 2021/2022, ove mai con riserva, del ricorrente quale docente di scuola secondaria per la classe di concorso ADSS Sostegno Scuola Superiore, con diritto del ricorrente di prescegliere la sede di assegnazione secondo l'ordine di immissione previsto dall'art. 59 d.l. 73/2021;
- nel merito, annullare gli atti impugnati e accertare l'obbligo del Ministero dell'Istruzione e dell'U.S.R. per le Marche di immissione in ruolo ex art. 59 d.l. 73/2021 per l'anno scolastico 2021/2022 del ricorrente quale docente di scuola secondaria superiore vincitrice del Concorso docenti di cui all'art.17 comma 2 lettera b) del decreto legislativo 59/2017 e al D.D.G. 85/2018 nella classe di concorso ADSS Sostegno Scuola Superiore, e conseguentemente condannare le amministrazioni convenute;
- con condanna a spese ed onorari del giudizio.

In via istruttoria, si depositeranno i documenti richiamati in narrativa.

Ai fini del pagamento del contributo unificato, visto il punto E.2 della Circolare del 18 ottobre 2011 del Segretariato generale della Giustizia amministrativa "Istruzioni sull'applicazione della disciplina in materia di contributo unificato nel processo amministrativo", trattando il presente ricorso una controversia concernente la fase di costituzione di un rapporto di pubblico impiego mediante pubblico concorso, si dichiara dovuto un contributo unificato di Euro 325.

Camerino/Macerata, 6 ottobre 2021

Avv. Fabio Pierdominici

Avv. Leonardo Pierdominici

PIERDOMINICI
LEONARDO
Avvocato
06.10.2021
11:29:44 UTC



ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Io sottoscritto Avv. Fabio Pierdominici, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis, D.L. 179/2012, conv. in L. 221/2012, introdotto dall'art. 52 D.L. n.90 del 24.6.2014, attesto che l'antescritto Ricorso innanzi al TAR Marche, Sez. Prima, è copia conforme del corrispondente Ricorso in formato digitale estratto dal fascicolo informatico del ricorso n.541/2021 R.G. del TAR Marche.

Camerino, 10/02/2023

Avv. Fabio Pierdominici